

COMUNE DI CALDONAZZO

STATUTO

Approvato con delibera c.c. n. 39 del 19.12.2007

Titolo I (Principi)

Art. 1 (Il Comune)

1. Il Comune di Caldonazzo rappresenta la comunità di coloro che vivono nei territori di Caldonazzo, di Brenta, di Lochere e negli altri nuclei minori esistenti sul territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Caldonazzo concorre, nell'ambito delle proprie competenze e al fine del più efficace assolvimento delle proprie funzioni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea.

3. Il Comune di Caldonazzo valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche al fine dell'esercizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di funzioni e compiti attribuiti dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato e dello sviluppo dei poteri locali secondo il principio dell'autogoverno.

4. La sede del Comune è nel palazzo municipale di Caldonazzo.

5. Lo stemma del Comune è costituito da una torre scalare d'oro, con merlatura guelfa, posta su uno scudo rosso con in punta quattro fasce ondulate di argento e di azzurro.

6. Il gonfalone è costituito da un drappo giallo bordato e frangiato d'argento, terminante in punta con tre pendoni e al bilico con quattro merli guelfi, con al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, in capo la dicitura in argento "Comune" e, in punta, la dicitura "di Caldonazzo".

7. Il sindaco può disporre che il gonfalone con lo stemma del Comune venga esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa; analogamente il sindaco può disporre per l'uso e la riproduzione dello stemma. Salvo quanto appena detto, l'uso e la riproduzione dello stemma da parte di terzi sono soggetti ad autorizzazione della Giunta comunale.

8. Le specifiche dello stemma e del gonfalone sono quelle analiticamente indicate nella deliberazione di adozione (deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 3 febbraio 1989 in B.U.R. n. 16 del 28 marzo 1989); allo scopo di facilitarne la più ampia e corretta conoscenza, stemma e gonfalone, quali risultanti dall'atto di adozione citato, sono altresì specificamente descritti e riprodotti, dopo il testo statutario, nelle pagine finali delle edizioni a stampa curate dal Comune del presente statuto.

Art. 2 (Obiettivi programmatici)

1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini e delle relative formazioni sociali e associazioni portatrici di interessi diffusi a concorrere allo svolgimento delle attività dell'amministrazione locale e al controllo delle stesse.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta dal Comune direttamente o tramite strutture cui comunque esso partecipa.

3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione. In particolare, promuove il rispetto delle differenze di genere, di lingua, di religione, di cultura e di orientamento sessuale e condanna ogni forma di violenza legato alla mancata accettazione di questo principio.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda meglio alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, in particolare per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità con particolare riguardo ai portatori di handicap e al superamento delle barriere architettoniche.

5. Il Comune concorre al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

6. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità in tutte le sue componenti, favorendo altresì l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e delle diverse specie viventi; tutela la salute dei cittadini; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali locali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

7. Il Comune promuove altresì la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate.

8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca presenti e operanti sul proprio territorio.

9. Il Comune concorre a promuovere il diritto di ogni persona alla pratica sportiva come occasione di socializzazione e di benessere fisico ed emotivo.

10. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità e dell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche con la collaborazione dei servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

11. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

12. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

13. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Titolo II (Istituti di partecipazione)

Art. 3 (Diritti di partecipazione e disciplina delle modalità di attuazione)

1. Salvo diverso riferimento statutario, le disposizioni del presente titolo si applicano:

- a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) ai cittadini residenti, in possesso degli altri requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- c) ai cittadini non residenti, ma che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di lavoro;
- d) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune che vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

3. In tutti i casi in cui ciò sia necessario, le modalità per l'attuazione del presente titolo sono fissate con regolamento approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 4

(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, sono disciplinate attraverso apposite convenzioni subordinatamente alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune si attiene.

3. Annualmente la Giunta comunale rende pubblico nelle forme più adeguate l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato di concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 5

(Partecipazione delle donne, degli anziani e dei giovani)

1. Il Comune favorisce il ruolo e la partecipazione attiva di donne, di giovani e di anziani alla vita e alla politica locale, adottando tutte le iniziative ritenute utili od opportune; in particolare, il Comune organizza, a tal fine, periodici incontri tra gli amministratori comunali e le donne, gli anziani ultrassantacinquenni e i giovani fino a trenta anni.

2. Gli incontri di cui sopra sono finalizzati alla migliore conoscenza e alla promozione delle specifiche esigenze dei soggetti in essi rappresentati. Essi vengono organizzati per l'esame di questioni di specifico rilievo che si ritenga utile valutare con l'apporto dei soggetti interessati e comunque almeno una volta all'anno.

Art. 6

(Iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trenta persone, depositandole presso la Segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta, a parte la forma scritta, nessuna particolare formalità.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) "istanza" la richiesta di spiegazioni circa gli intendimenti del Comune su specifici problemi o aspetti dell'attività comunale non vincolata, riguardante specificamente l'interesse del singolo richiedente;
- b) "petizione" la richiesta presentata da almeno trenta cittadini o da forme associative di cittadini con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 possono altresì proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti specifici presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trenta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti, secondo

quanto stabilito dal regolamento, fornendoloro ogni informazione e indicazione al riguardo, in particolare ai fini della verifica preventiva della percorribilità giuridica del progetto e della sua corretta formulazione e stesura.

4. L'organo comunale interessato decide entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.

5. I progetti di iniziativa popolare di cui al precedente comma 3 restano in ogni caso soggetti ai pareri richiesti dall'ordinamento comunale per le corrispondenti proposte di deliberazione.

Art. 7

(Consultazione pubblica)

1. Ferma restando l'osservanza di specifiche norme di legge o di regolamento, il Comune consulta i cittadini in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organismi rappresentativi per la valutazione di tematiche di particolare rilevanza per il Comune, attinenti alla competenza del Consiglio comunale, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta. Nell'ambito della consultazione pubblica, è assicurato lo scambio reciproco delle informazioni e dei pareri relativi agli elementi dell'atto tra i responsabili politici e amministrativi, i cittadini e le imprese, se opportuno anche mediante appositi incontri tra gli organi comunali e i cittadini. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, di celerità e di libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. Qualora risulti connessa all'adozione dell'atto la valutazione di elementi di pericolo o di rischio, dovrà essere preventivamente messa a disposizione dei cittadini l'analisi di tali elementi e dei fattori a questi connessi, interessando, ove opportuno ai fini delle decisioni relative, anche tecnici ed esperti con qualificata conoscenza del settore.

3. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, previa verifica sulla competenza consiliare a deliberare in ordine alla specifica tematica, su proposta della Giunta o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale ed è adeguatamente pubblicizzata; nell'atto di indizione sono indicate le modalità di svolgimento ritenute più idonee. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il quarto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 8

(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune attinenti alla competenza del Consiglio comunale, non ancora compiutamente e definitivamente determinate.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano almeno centocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto comunale e il regolamento del Consiglio comunale;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del Comune;
- g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- i) le materie che abbiano già formato oggetto di referendum nel biennio precedente.

4. La proposta di referendum deve essere presentata in Comune da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di tre esperti, nella qualità di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

5. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte in particolare:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) sull'attività deliberativa già effettuata e su quella effettivamente in corso al riguardo;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.

6. Il Sindaco, anche su sollecitazione del Consiglio comunale e della Giunta, può presentare memorie al Comitato stesso fino alla definizione del giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.

7. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.

8. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

9. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli dei cittadini validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum entro un mese dalla proclamazione dei risultati.

11. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di due quesiti. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

12. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 9

(Diritto di informazione)

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Salva diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa, in particolare:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;

- b) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della comunità nel suo complesso (andamento demografico, qualità dell'ambiente, salute);
- c) i dati relativi agli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi e in particolare, con riferimento ai singoli contratti, tempi di esecuzione, costi e ditte appaltatrici e fornitrici;
- d) i criteri e le modalità cui l'amministrazione si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
- e) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune;
- f) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

4. Le informazioni possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Titolo III (Organi di governo del Comune)

Art. 10 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Capo I (Il Consiglio)

Art. 11 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
- e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
- f) su problematiche di ordine sociale e ambientale di particolare rilevanza per la

comunità;

g) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti progettuali che non comportino il superamento del limite del sesto quinto dell'importo originario di progetto o che si riferiscano a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato non superiori di oltre un quinto all'importo originario del contratto, nonché i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

5. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque prestabilito. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 12 (I consiglieri)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

6. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e altri atti di sindacato politico;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di tutti documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 13 (Prima convocazione)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida e al giuramento del Sindaco e alla convalida dei consiglieri eletti, giudicando delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti.

3. Qualora nei censimenti generali della popolazione successivi a quello di adozione del presente statuto la popolazione del Comune di Caldonazzo superi i tremila abitanti, a partire dalla consiliatura successiva a quella del censimento, dopo la convalida e il giuramento del sindaco e la convalida dei consiglieri eletti, il Consiglio elegge a maggioranza dei consiglieri assegnati il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato a un nominativo, a scrutinio segreto. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 14

(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco, sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicesindaco o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età avente diritto al voto. Nel caso in cui si dia luogo alla relativa elezione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente del Consiglio.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento dei soggetti indicati al comma 1 il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) ne dirige i lavori;
- c) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- d) concede la parola;
- e) proclama il risultato delle votazioni;
- f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

4. Colui che è chiamato a sostituire il Presidente collabora con il Presidente, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

5. Le cariche di cui al comma 1 sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.

Art. 15

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

3. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature e servizi.
4. Anche al fine di garantire ai consiglieri comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dall'ordinamento vengono tempestivamente inviate ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, copia di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta, delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze. Il regolamento determina altresì le modalità con le quali viene inviata ai capigruppo e ai singoli consiglieri copia di interrogazioni, interpellanze, mozioni e degli altri atti di competenza del consiglio o di singoli consiglieri.

Art. 17
(Commissioni)

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento. Il Consiglio può inoltre istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto, per l'esame di specifiche questioni.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nonché, per quanto possibile, l'equilibrio tra entrambi i generi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
4. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 18
(Poteri di iniziativa)

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri oltre che ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono in ogni caso essere accompagnate dai pareri richiesti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 19

(Linee programmatiche)

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco neo eletto, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, riportate in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale sono indicate le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale discute le linee programmatiche e il relativo documento non prima di quindici giorni dal suo invio ai Consiglieri.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 20

(Prerogative dell'opposizione)

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio ove ricorrano i presupposti a norma del presente statuto per la sua elezione, a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 21

(Regolamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. Per il funzionamento del Consiglio e per l'espletamento dei compiti e degli incarichi dei singoli consiglieri, il Consiglio e i singoli consiglieri si avvalgono della struttura organizzativa del Comune.

Capo II

(Il Sindaco e la Giunta)

Art. 22

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco nomina la giunta comunale, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende alle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite al Comune e adotta gli atti di amministrazione che siano a esso espressamente rimessi.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, al segretario comunale o a funzionari dell'amministrazione, in via stabile o di volta in volta, l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente.

Art. 23 (La Giunta)

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, uno dei quali con funzioni di vicesindaco. Possono essere altresì nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti previsti per la carica di consigliere comunale e di assessore.

2. Il Sindaco nomina la giunta comunale con proprio decreto assicurando la partecipazione di entrambi i generi.

3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica degli Assessori per altra causa, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni.

6. Dei provvedimenti di nomina, di revoca e di sostituzione degli assessori, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 24 (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche, svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano a essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. La Giunta può altresì istituire apposite commissioni per l'esame di specifiche questioni.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone non appartenenti al collegio.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

Art. 25 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Sulla mozione il Consiglio delibera a voto palese. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Se la mozione è accolta il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario. Se la mozione di sfiducia è respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto

la mozione non possono presentarne una ulteriore se non decorso un anno dalla reiezione della precedente.

Art. 26
(Consigliere delegato)

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali, ciascuno per lo svolgimento di un particolare compito, concernente una specifica materia, definito nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo predeterminato, comunque inferiore alla durata della consiliatura. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Titolo IV
(Elezioni, nomine e designazioni)

Art. 27
(Principi)

1. Spetta al Consiglio eleggere i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione e nominare o designare i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano essere scelti, per legge, per statuto o per regolamento, anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato a un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto a un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento individua ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti e un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Il Consiglio nomina inoltre i propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni qualora espressamente previsto dalla legge. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è in tutti gli altri casi effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

4. Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo, sono effettuate garantendo per quanto possibile l'equilibrio complessivo tra entrambi i generi e a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio. Qualora per ragioni oggettive non sia rispettato detto principio, ne è data puntuale motivazione.

Art. 28
(Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

Titolo V (Garanzie)

Art. 29 (Difensore civico)

1. Il Comune si avvale dell'Ufficio del Difensore civico, al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri organi e uffici.

2. Il Difensore civico agisce, in particolare, su richiesta di parte o di iniziativa propria, a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dell'ordinamento comunale e della normativa in materia di azione e di procedimento amministrativo.

3. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta in ambito comunale, con eventuali suggerimenti e proposte per l'Amministrazione.

4. Per i fini di cui al presente articolo, il Comune si avvale del Difensore civico istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione gratuita, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale. Con la convenzione il Consiglio comunale impegna l'amministrazione a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurando l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Titolo VI (Ordinamento e organizzazione degli uffici)

Art. 30 (Principi)

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere a esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. E' in ogni caso data particolare importanza, nel rispetto dei relativi ruoli, alla qualità dei rapporti dell'amministrazione comunale con i cittadini e al miglioramento dei rapporti professionali e umani all'interno dell'amministrazione; è assunto a tal fine tra i criteri prioritari di gestione del personale quello della formazione permanente e della valutazione dei dipendenti. In particolare la valutazione dei dipendenti del Comune, ove non si svolga direttamente nelle forme di intervento anche di formazione e di miglioramento "sul campo", deve indicare per quanto possibile gli interventi di formazione e di miglioramento che è necessario attuare.

Art. 31
(Organizzazione)

1. Il Comune definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa con apposito regolamento.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune così definita:

- a) attribuisce le funzioni spettanti al segretario comunale e ai dipendenti preposti a struttura organizzativa;
- b) individua le responsabilità e i poteri in ordine all'attività istruttoria, a ogni altro adempimento procedimentale e all'eventuale delega delle funzioni.

3. Il Consiglio comunale nomina il segretario comunale e il Sindaco i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 32
(Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)

1. Al Sindaco è attribuita la competenza a:

- a) adottare le ordinanze;
- b) stipulare gli accordi e i contratti;
- c) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- d) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale a esso espressamente riservati dai regolamenti.

2. Gli atti di cui al comma 1 attribuiti al Sindaco possono essere delegati ad Assessori o ad altri soggetti dell'amministrazione, mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.

3. Il Sindaco e i soggetti delegati, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri a essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 33
(Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta)

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:

- a) adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore a euro 5.000,00;
- b) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) promuove od organizza iniziative culturali, ricreative e sportive;
- g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio dalla normativa regionale, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi e autorizza l'assunzione in locazione di beni da parte del Comune e la conclusione di transazioni;
- h) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- i) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;

l) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale a essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri a essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 34

(Il Segretario comunale)

1. Il segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni a esso specificamente attribuite:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita le funzioni di natura tecnico gestionale non attribuite al Sindaco e alla Giunta dagli articoli precedenti;
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 35

(Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 36

(Rappresentanza in giudizio)

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

Titolo VII (Attività)

Capo I (Principi generali)

Art. 37 (Principi generali)

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 38 (Convocazioni e comunicazioni)

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 39 (Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Capo II (L'attività normativa)

Art. 40 (I Regolamenti)

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 41 (Le ordinanze)

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 42
(Sanzioni amministrative)

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

Capo III
(Il procedimento amministrativo)

Art. 43
(Procedimento amministrativo)

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.

Art. 44
(Diritto di accesso)

1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi della normativa applicabile in materia di azione e di procedimento amministrativo, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente a esternalarli;
- c) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, nonché di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di azione e di procedimento amministrativo.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dal segretario comunale e dai funzionari del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione dei diritti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 45
(Istruttoria pubblica)

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio comunale, salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può

essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica e acquisizione di elementi utili.

2. Per l'indizione e per lo svolgimento dell'istruttoria si osservano le norme di cui all'articolo 7.

Art. 46

(Partecipazione ai procedimenti amministrativi e stipulazione di accordi)

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla normativa applicabile in materia di azione e di procedimento amministrativo.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

- a) a essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

3. Il Comune favorisce altresì la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

4. L'amministrazione può non dare corso alla partecipazione solo ove ricorrano ragioni oggettive di somma urgenza.

Art. 47

(Regolamento sul procedimento)

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione degli eventuali conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili degli uffici;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi a un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

3. Qualora non sia previamente individuato il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi, esso si intende di novanta giorni.

Capo IV

(Interventi economici)

Art. 48

(Principi)

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Titolo VIII (Contabilità e finanza)

Art. 49

(Programmazione finanziaria – controllo)

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria a esso rimessi dall'ordinamento vigente e in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione.

4. Il bilancio annuale di previsione e il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 50

(Gestione – controllo)

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Il controllo di gestione è finalizzato a garantire, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce elementi di giudizio per la valutazione del segretario comunale e dei responsabili delle strutture organizzative del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 51

(La gestione del patrimonio)

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 52

(Servizio di tesoreria)

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità

di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 53
(Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio qualora si debba procedere alla relativa nomina possono richiedere al revisore dei conti di relazionare su specifici argomenti in occasione delle sedute della Giunta e del Consiglio;

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e, qualora richiesto, partecipa a quelle della Giunta.

Titolo IX
(I servizi pubblici)

Art. 54
(Norme generali)

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 55
(Tariffe)

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio e in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Titolo X
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 56
(Revisioni dello statuto)

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 57
(Norme transitorie)

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui sopra continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le norme in materia di ordinamento dei comuni e con il presente statuto, i regolamenti in vigore.

Art. 58
(Disposizioni finali)

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

4. A partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione, gli importi in Euro del presente Statuto si intendono automaticamente aggiornati, con il 1° gennaio di ogni anno, in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.